



*COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE*

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI E SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Collegio: l'organo di vertice della Commissione, composto dal suo presidente e dai suoi componenti;
- Commissione: la commissione prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- Competizione: la competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo, alla quale partecipano Società sportive;
- Decreto: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e s.m.;
- Federazione: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla federazione sportiva internazionale di appartenenza posta al vertice di una disciplina di sport a squadre;
- Lega: l'associazione di Società sportive. Ai soli fini del presente Regolamento la Divisione Serie A Femminile Professionistica è equiparata a una Lega;
- Parere: ogni parere che la Commissione deve rilasciare ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 3, del Decreto sulla regolarità della gestione economica e finanziaria delle Società sportive;
- Regolamento di organizzazione e funzionamento: il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- Responsabile del procedimento: la persona alla quale, conformemente all'art. 14.2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, è assegnata la responsabilità del singolo procedimento;
- Unità di controllo e vigilanza: l'unità organizzativa responsabile delle attività di controllo e vigilanza di competenza della Commissione di cui all'art. 13-*bis* del Decreto;
- Unità ispettiva: l'unità organizzativa responsabile delle attività di ispezione di cui all'art. 13-*bis* del Decreto;
- Unità istruttoria: l'unità organizzativa responsabile delle attività di istruzione dei procedimenti;
- Società sportiva: la società sportiva affiliata a una Federazione o, eventualmente, a una Disciplina Sportiva Associata, che partecipa alle Competizioni e sulla quale la Commissione esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio, prima e durante le competizioni, di tutte le funzioni di vigilanza e di controllo in materia di equilibrio economico e finanziario delle Società sportive, ivi comprese l'attività ispettiva e l'attività istruttoria, di cui all'articolo 13-*bis* del Decreto.
2. La Commissione svolge, prima e durante le Competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle Società sportive al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. Per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali, la Commissione è competente, ferme le altre attribuzioni di legge, a:
- emettere Pareri obbligatori concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle Competizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 3, Decreto;
 - indicare misure correttive e riparatrici e, nei casi più urgenti, indicare alle relative Federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni, le rettifiche da apportare al fine di neutralizzare eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, lett. a), Decreto;
 - richiedere in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, lett. c), Decreto), anche in aggiunta alla documentazione che ogni Società sportiva deve inviare alla Commissione in forza dei regolamenti federali, per le finalità di cui ai n. 2 e 3 del successivo articolo 4.3, procedendo al suo deposito nelle forme indicate dalla Commissione;
 - effettuare, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, lett. d), Decreto;
 - richiedere alle Società sportive e alle Federazioni di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (articolo 13-bis, comma 4, lett. e), Decreto), anche agli effetti della normativa antiriciclaggio e dell'art. 2359 del Codice civile;
 - proporre indagini conoscitive alle Autorità competenti individuate alla lett. g), ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, Decreto;
 - segnalare agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, lett. h), Decreto.
4. La Commissione può avvalersi della collaborazione delle Federazioni interessate, delle rispettive Leghe e di altre Autorità competenti e Amministrazioni pubbliche.
5. Gli organi, il personale e i collaboratori della Commissione sono tutti vincolati al rispetto del segreto d'ufficio.
6. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le Società sportive, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, nel rispetto delle competenze attribuite alle Federazioni e alla Consob.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'articolo 13-bis del Decreto.



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

CAPO II Attività di controllo

Art. 3 – Esercizio delle attribuzioni di controllo

1. L'Unità di controllo e vigilanza svolge le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13-bis, comma 4, del Decreto e le connesse attività istruttorie acquisendo ogni elemento necessario anche attraverso ispezioni, avvalendosi dell'Unità ispettiva, e formulando richieste di chiarimenti, dati, informazioni e documenti a Società sportive, Leghe e Federazioni di riferimento.
2. Nell'ambito delle attribuzioni di controllo di cui al presente articolo, per quanto specificamente concerne quella funzionale all'ammissione alle competizioni, l'avvio del procedimento da parte dell'Unità di controllo e vigilanza è condizionato, per ciascuna Società sportiva, all'avvenuto deposito della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento delle somme rispettivamente dovute ai sensi dell'articolo 13-bis, commi 11, lett. b), e 12 del Decreto.
3. Ultimate le attività di competenza, l'Unità di controllo e vigilanza redige una relazione contenente le risultanze delle verifiche svolte e lo schema dell'atto da proporre al Collegio e li sottopone al Segretario generale e al Vicesegretario generale, affinché formulino, ove necessario, loro osservazioni. Il Segretario generale trasmette relazione e schema, integrato con le eventuali osservazioni, al Presidente, il quale li sottopone al Collegio alla prima riunione utile. Nei casi di manifesta urgenza, la riunione deve tenersi nel più breve tempo possibile dal ricevimento da parte della Commissione di relazione e schema.
4. La Commissione, nell'esercizio dei poteri che le sono attribuiti dalla legge, prima e durante le competizioni, ai fini dell'ammissione, partecipazione ed esclusione delle Società sportive dalla partecipazione alle competizioni, delibera come segue:
 - a. in caso risultino assolti gli adempimenti, comunica il Parere contenente l'esito positivo delle verifiche alla Federazione di riferimento,
 - b. in caso risultino non assolti degli adempimenti o l'Unità di controllo e vigilanza ritenesse opportune informazioni e documentazione per le proprie valutazioni, questa comunica con apposito avviso alla Società sportiva o alle Società sportive interessate, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), le risultanze dell'attività di controllo.

Nel rispetto del principio della partecipazione procedimentale, ogni Società sportiva, alla quale l'Unità di controllo e vigilanza abbia comunicato di non aver assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti, è ammessa a presentare istanza di riesame della documentazione già presentata.

Ai fini del riesame, la Società sportiva deve depositare, con la massima sollecitudine nel ragionevole termine indicato dall'Unità di controllo e vigilanza, sul portale in uso alla Commissione e all'indirizzo controllo@pec.vigilanzasport.it, apposita istanza e contestuale memoria. Unitamente all'istanza, la Società sportiva deposita, a pena di procedibilità, quietanza comprovante l'avvenuto versamento, secondo le modalità definite dal Collegio con propria delibera, dei corrispondenti oneri istruttori. La fase del riesame, in attuazione del principio di celerità e tempestività di cui all'articolo 13-bis, comma 3, del Decreto, deve completarsi entro e



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso.

Le risultanze della fase del riesame vengono trasmesse con le modalità di cui al precedente articolo 3.3 al Collegio che, tenendone conto, emette il proprio parere. Le Società sportive associate alla FIP possono, in sede di rilascio del Parere per l'ammissione ai Campionati, sanare direttamente la violazione, laddove possibile, sempre nel termine di due giorni dalla ricezione dell'avviso da parte dell'Unità di controllo e vigilanza.

5. La Commissione comunica alla Federazione di riferimento l'esito dell'attività di verifica svolta, affinché la stessa, in caso di non assolvimento, assuma le determinazioni previste dai regolamenti federali.



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

CAPO III Attività di vigilanza

Art. 4 – Esercizio delle attribuzioni di vigilanza

1. Nei casi in cui ritenga possano sussistere violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti di Autorità, situazioni anomale, irregolarità o conflitti di interesse, la Commissione dispone l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi delle norme del presente Capo.
2. Nel caso il Collegio abbia disposto l'avvio del procedimento in sede di vigilanza ai sensi del presente Capo, l'Unità di controllo e vigilanza notifica, per posta elettronica certificata (PEC) l'atto di avvio del procedimento ("Comunicazione") alla Società sportiva in cui si indica la presunta violazione riscontrata.
3. Il procedimento ha inizio dalla data della comunicazione di avvio, che deve contenere:
 - a. la sommaria esposizione dei fatti e delle verifiche eventualmente effettuate;
 - b. l'indicazione della condotta e della violazione in contestazione;
 - c. le generalità del Responsabile del procedimento e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) dell'Unità di controllo e vigilanza;
 - d. le modalità e i termini per presentare memorie difensive e per richiedere di essere auditi, nei termini di cui all'articolo 5;
 - e. l'ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso, nei termini di cui all'articolo 6, nonché dei termini e delle modalità per richiedere l'accesso agli atti;
 - f. i termini di conclusione del procedimento istruttorio, decorrenti dalla notifica della stessa Comunicazione.
4. La Comunicazione deve essere notificata alla Società sportiva entro 30 giorni dall'accertamento della violazione ravvisata.
5. L'Unità di controllo e vigilanza trasmette al Segretario generale e al Vicesegretario generale ogni sei mesi un'informativa relativa ai procedimenti avviati o da archiviare, che il Segretario generale inoltra al Presidente e ai componenti il Collegio.
- 6.

Art. 5 – Approfondimenti istruttori

1. Nel corso dell'istruttoria, nell'ambito dei procedimenti di vigilanza, oltre che in quelli di controllo, la Commissione, per il tramite dell'Unità di controllo e vigilanza, può acquisire documenti, convocare audizioni, disporre verifiche ispettive e perizie, chiedere chiarimenti alla Società sportiva destinataria della comunicazione, alle competenti Federazioni e Leghe nonché approfondimenti, analisi o verifiche a organi, Autorità competenti o Amministrazioni pubbliche ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. Tutti gli atti e le informazioni raccolte confluiscono nel fascicolo istruttorio.

Art. 6 - Accesso ai documenti

1. Il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dalla Commissione è esercitabile dagli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'apposito Regolamento, approvato con delibera della Commissione.



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 7 - Contraddittorio

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella comunicazione, possono presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal Responsabile del procedimento sui fatti oggetto della comunicazione, anche per il tramite di un procuratore speciale. Nel caso di audizione, viene sempre redatto un verbale o effettuata, con il previo consenso degli interessati, una ripresa audiovisiva.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. Terminata l'istruttoria, l'Unità di controllo e vigilanza redige la relazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3.
2. Acquisita la relazione dell'Unità di controllo e vigilanza, il Collegio, ai fini dell'emanazione degli atti di sua competenza, può:
 - a. richiedere in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
 - b. incaricare l'Unità ispettiva di ulteriori verifiche e ispezioni presso le sedi delle Società sportive;
 - c. richiedere alle Società sportive e alle Federazioni di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le Società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte, anche agli effetti della normativa antiriciclaggio e dell'art. 2359 del Codice civile;
 - d. convocare i responsabili delle Federazioni e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle Società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle Società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni.
3. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 30 giorni dalla data di notificazione della Comunicazione di cui all'articolo 4.
4. Il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso, fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui il Collegio ritenga necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.
5. Con l'atto con il quale definisce il procedimento di vigilanza, la Commissione, nell'esercizio delle attribuzioni che le sono conferite dalla legge, può:
 - indicare misure correttive e riparatrici ai sensi delle norme del Capo IV del presente regolamento. Nei casi più urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni, le rettifiche da apportare al fine di neutralizzare eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
 - emettere pareri d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e disporre l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
 - trasmettere apposita comunicazione alla Federazione di riferimento, affinché la stessa possa



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

- nel caso adottare le determinazioni conseguenti in conformità ai propri regolamenti federali;
- segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni ravvisate ai sensi del successivo articolo 12;
 - assumere qualsiasi altra decisione che rientri tra le competenze attribuitele dall'articolo 13-*bis* del Decreto.

Art. 9 - Notifiche e comunicazioni

1. Le notificazioni e le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate dal Responsabile del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC):
 - a. all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla Società sportiva;
 - b. oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato al Responsabile del procedimento.



COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

CAPO IV

Misure correttive e riparatrici

Art.10 - Principi generali

1. Le misure correttive e riparatrici previste dal presente Capo sono applicate dalla Commissione nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza rispetto alle carenze e alla gravità delle irregolarità riscontrate, restando impregiudicate le competenze attribuite alle Federazioni, alle Leghe e ai rispettivi organi di giustizia sportiva.
2. L'applicazione di misure correttive e riparatrici non esclude l'eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa dei soggetti coinvolti.

Art. 11 - Misure correttive e riparatrici

1. Qualora siano accertate irregolarità o carenze gestionali, la Commissione può disporre:
 - a. prescrizioni specifiche da adempiere entro termini stabiliti;
 - b. obbligo di presentare piani di riequilibrio economico-finanziario entro termini stabiliti;
 - c. rafforzamento degli assetti organizzativi, contabili e di controllo interno;
 - d. obblighi di informazione periodica rafforzata nei confronti della Commissione.
2. In caso di inosservanza, da parte della Società sportiva, di una misura disposta a suo carico, la Commissione ne dà immediata segnalazione alla Federazione di competenza, fermo quanto previsto nel successivo articolo 12.

Art. 12 - Autorità giudiziaria

1. La Commissione porta a conoscenza della Procura della Repubblica competente, trasmettendole gli atti in suo possesso, le anomalie riscontrate nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge che possano costituire violazioni della normativa penale.



*COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE*

CAPO V
Disposizioni finali

Art.13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della Commissione.